

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN STUDIO

output sempre da verificare

Martina Calcaterra, Giuliano Iannaccone e Oreste Pollicino

La scorsa settimana, a fronte del crescente utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa all'interno della pratica forense, siano essi progettati specificamente per quest'ultima o di scopo più generale, l'American Bar Association ("Aba"), la più grande associazione volontaria di avvocati statunitensi, ha pubblicato il suo primo parere formale sul tema. Tale parere – che, si badi bene, non è vincolante – individua alcune questioni etiche cruciali legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa e fornisce alcune linee guida per gli avvocati che scelgono di utilizzare la macchina come ausilio alla pratica forense. In particolare, in base a quanto argomentato all'interno del parere, un professionista che intenda tutelare i propri clienti dai rischi intrinseci legati all'uso di tali tecnologie non può prescindere dal considerare alcuni particolari doveri deontologici, tra i quali si annoverano quelli relativi alla competenza, alla riservatezza, e all'equo compenso.

Innanzitutto, l'Aba ricorda all'interno della sua opinione formale come l'avvocato sia tenuto a fornire una rappresentanza competente al cliente. Tale responsabilità, tuttavia, non impone al professionista di diventare un esperto in tema di intelligenza artificiale generativa, ma semplicemente richiede che questo sviluppi una ragionevole comprensione delle capacità, ma anche e soprattutto dei limiti e dei rischi dello strumento che si intende utilizzare. E lo sviluppo di questa comprensione non deve essere visto come statico, bensì è da considerarsi costantemente in divenire, data la rapida e massiccia evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Ancora, come correttamente segnalato dall'Aba, al fine di fornire una rappresentanza competente l'avvocato non può fare completo affidamento sugli output degli strumenti di intelligenza artificiale, ma necessita di compiere verifiche e revisioni indipendenti degli stessi al fine di filtrare eventuali imprecisioni o allucinazioni. Allo stesso modo, non è possibile delegare in toto alla macchina decisioni e compiti che richiedono l'esercizio del giudizio professionale – si pensi, ad esempio, alle attività di negoziazione con la controparte, o allo sviluppo di una strategia difensiva; al contrario, gli output degli strumenti di intelligenza artificiale potranno essere utilizzati dal professionista come punto di partenza per costruire strategie e argomentazioni.

Un altro dovere da tenere in considerazione quando ci si appresta a servirsi dell'intelligenza artificiale generativa, secondo l'Aba, è quello di riservatezza. Gli strumenti di intelligenza artificiale, per loro natura, richiedono sovente che l'utente inserisca determinate informazioni al fine di generare un determinato output.

Sussiste, dunque, il rischio che vengano immesse, anche inconsciamente, e poi divulgate informazioni riservate del cliente o in generale dati relativi alla rappresentanza legale. Per fronteggiare tale problematica è necessario, secondo l'Aba, che il professionista valuti per quanto possibile il rischio che tali informazioni vengano divulgate, o che diventino comunque accessibili a terzi. In generale, è consigliato che l'utente comprenda a pieno i termini d'uso, l'informativa sulla privacy e tutti i termini contrattuali rilevanti dello strumento prescelto, servendosi di esperti informatici qualora necessario, al fine di accertare come lo stesso gestisce le informazioni inserite.

Il parere formale dell'Aba si sofferma poi sui doveri relativi all'equo compenso, sottolineando che gli avvocati che fatturano a tariffa oraria sono chiamati a registrare il tempo effettivo impiegato per svolgere i propri compiti, senza considerare quanto investito nello studio necessario a comprendere il funzionamento della macchina e i rischi relativi all'utilizzo della stessa. Necessario, dunque, un investimento personale di tempo e di risorse dell'avvocato ex ante per godere dei benefici offerti dall'intelligenza artificiale generativa ex post.

Seppur non vincolanti, come si accennava in apertura, i pareri formali dell'Aba trattano di argomenti di interesse per i professionisti del settore e sono volti ad aiutare questi ultimi a interpretare le regole di deontologia professionale. E come per i professionisti statunitensi, le riflessioni operate dall'Aba possono offrire spunti interessanti per gli avvocati italiani che si affacciano al mondo dell'intelligenza artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA